



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE REGIONALE DI GIUSTIZIA
AMMINISTRATIVA
DEL TRENINO-ALTO ADIGE - SEDE DI TRENTO

ha pronunciato la seguente

S E N T E N Z A

sul ricorso n. **169** del **2007** proposto dal **COMUNE DI BOCENAGO**, in persona del Sindaco *pro tempore*, rappresentato e difeso dall'avv. Giovanni Sala ed elettivamente domiciliato nello studio dell'avv. Marco Dalla Fior in Trento, Via Paradisi, 15/5

C O N T R O

la **PROVINCIA AUTONOMA di TRENTO**, in persona del Presidente *pro tempore*, rappresentata e difesa dagli avv.ti Giandomenico Falcon, Nicolò Pedrazzoli, Fernando Spinelli e Alessio Falferi ed elettivamente domiciliata presso l'Avvocatura provinciale in Trento, Piazza Dante, n. 15

e nei confronti

del **COMUNE di RONCONE**, in persona del Sindaco *pro tempore*, non costituito in giudizio;

e con l'intervento ad adiuvandum

del **COMITATO OBIETTIVO RENDENA**, rappresentato e difeso dagli avv.ti Luigi Olivieri e Mirella Cereghini ed elettivamente domiciliato presso il loro studio in Trento, Via Calepina, 65

per l'annullamento

del decreto del Presidente della Provincia Autonoma di Trento n. 65 in data 16 aprile 2007, pubblicato nel Bollettino Ufficiale 24 aprile 2007, n. 17, con cui è stata resa esecutiva l'intesa, definita in sede di conferenza permanente per i rapporti tra la Provincia e le Autonomie locali nella seduta del 16 marzo 2007, che ha individuato i territori delle Comunità ai sensi dell'art. 12, comma 2 della Legge provinciale 16 giugno 2006 n. 3; dell'intesa tra Provincia ed il Consiglio delle Autonomie Locali approvata nella seduta del 16 marzo 2007, relativamente all'individuazione del territorio della Comunità delle Giudicarie, nonché della deliberazione della Giunta Provinciale di Trento n. 1089 in data 25 maggio 2007, con cui è stato statuito di non procedere alla revisione del territorio n. 8 delle Giudicarie di cui alla previa intesa del 16 marzo 2007;

nonché per l'annullamento, richiesto con motivi aggiunti, del provvedimento 27 giugno 2007. prot. Il. 6696/ 07 - D26, a firma del Presidente della conferenza permanente, Presidente della Provincia di Trento, con cui è stata trasmessa al Presidente del Consiglio della Provincia di Trento la risoluzione adottata nella terza seduta della conferenza permanente per i rapporti tra la Provincia e le Autonomie locali in data 25 maggio 2007, con cui è stato stabilito di non provvedere alla revisione della ridetta intesa approvata dalla Giunta Provinciale e dal Consiglio delle Autonomie locali, conseguentemente confermando l'individuazione dei

territori così come definita nell'all. A) della medesima, intesa resa esecutiva con decreto del Presidente della Provincia 17 aprile 2007, n. 65 pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Trentino Alto Adige -Süd Tirol in data 24 aprile 2007, n. 17.

Visto il ricorso con i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio dell'Amministrazione resistente;

Viste le memorie prodotte dalle parti a sostegno delle rispettive difese;

Visti gli atti tutti della causa;

Uditi alla camera di consiglio del 8 novembre 2007 - relatore il consigliere Fiorenzo Tomaselli - l'avv. Giovanni Sala per il ricorrente, l'avv. Giandomenico Falcon per l'Amministrazione provinciale e gli avv.ti Luigi Olivieri e Mirella Cereghini.

Ritenuto in fatto e considerato in diritto quanto segue:

F A T T O

Con ricorso notificato il 22-25.6.2007 e tempestivamente depositato il 10.7.2007, il Comune di Bocenago ha impugnato il decreto del Presidente della Provincia Autonoma di Trento n. 65 di data 16 aprile 2007, con cui è stata resa esecutiva l'intesa, approvata nella seduta del 16 marzo 2007, che ha individuato i territori delle Comunità ai sensi dell' art. 12, comma 2 della legge provinciale 16.6.2006, n. 3, nonché la deliberazione della Giunta Provinciale n. 1089 in data 25 maggio 2007, con cui è stato deliberato di non procedere alla revisione del territorio C8 delle

Giudicarie, di cui alla consultazione referendaria in esito alla quale il 68,57% dei votanti si era espresso contro l'individuazione del territorio così come delineato nell'intesa.

Con successivo atto con motivi aggiunti, notificato il 12-14.9.2007 e depositato il 18.9.2007, il Comune di Bocenago ha impugnato la nota 27 giugno 2007, con cui il Presidente della Provincia ha comunicato al Presidente del Consiglio provinciale la risoluzione 25 maggio 2007 adottata nella terza seduta della conferenza permanente per i rapporti tra la Provincia e le Autonomie locali, che aveva confermato l'individuazione dei territori della Comunità delineata dall'intesa, concludendo, in tal modo, il procedimento.

A sostegno del prodotto ricorso sono stati dedotti i seguenti motivi:

A. Quanto al ricorso principale:

- 1) Violazione degli artt. 39 della Legge regionale 4.1.1993, n. 1 dell'art. 57 della Legge regionale n. 22.12.2004, n. 7, nonché della Legge provinciale n. 3 del 2006. Eccesso di potere per illogicità, difetto di istruttoria e insufficienza della motivazione con concorrente violazione del criterio, previsto dalla L.r. n. 1 del 1993, dell'omogeneità e della positiva integrazione delle caratteristiche geografiche e socio - economiche, del sufficiente grado d'identificazione e comunanza nelle caratteristiche etnico - linguistiche e delle tradizioni storico - culturali della popolazione;
- 2) Violazione degli artt. 39 della Legge regionale n. 1 del 1993, dell'art. 12, comma 3 della Legge provinciale n. 3 del 2006.

Eccesso di potere per travisamento dei fatti, illogicità ed insufficienza della motivazione, tenuto conto dell'avvenuta pretermessa audizione del Comune di Massimeno e dell'inesatta rappresentazione della realtà della Val Rendena;

3) Violazione delle modalità di svolgimento della consultazione stabilite dall'All. B) dell'intesa. Eccesso di potere per illogicità, contraddittorietà e insufficienza della motivazione, nonché dell'irregolare svolgimento del referendum, il cui esito sarebbe stato completamente disatteso;

4) Illegittimità costituzionale dell'art. 57 della Legge regionale n. 7 del 22.12.2004 e della Legge provinciale n. 3 del 2006, che sarebbe in via derivata illegittima in relazione alla denunciata illegittimità del suddetto art. 57, nella parte in cui attribuisce alla legge provinciale la competenza a disciplinare le forme associative fra i Comuni;

B. Quanto ai motivi aggiunti:

5) Illegittimità derivata nei termini di cui ai punti da 1 a 4 del ricorso principale;

6) Contraddittorietà, illogicità, carenza di motivazione per essere stato confermato il territorio n. 8 delle Giudicarie, per essere stato disatteso il negativo giudizio espresso sulla detta aggregazione da più dei 2/3 dei votanti nel territorio di 12 Comuni su 13 a seguito della intervenuta consultazione, reputata, peraltro, necessaria dalla stessa Conferenza per una verifica dell'individuazione dei territori operata con la deliberazione del 17 marzo 2007;

7) Illegittimità costituzionale degli artt. 14, 12 e 8 della Legge provinciale n. 3 del 2006 per violazione dell'art. 4 dello Statuto regionale del Trentino - Alto Adige, nonché dell'art. 114 della Costituzione, atteso che l'asserito depotenziamento delle funzioni proprie del Comune, operato dalla legge provinciale, violerebbe l'art. 4 dello Statuto, che attribuisce la potestà legislativa in materia di Comuni alla legge regionale, nonché l'art. 114 comma 2 Cost., che garantisce la piena autonomia comunale tramite l'attribuzione della potestà di approvazione degli statuti e di ogni connesso potere e funzione sul piano organizzativo.

La Provincia Autonoma si è costituita in giudizio, eccependo la parziale inammissibilità del ricorso e richiedendone nel resto la reiezione.

Con memoria in data 10.3.2000 è intervenuto *ad adiuvandum* il Comitato Obiettivo Rendena.

Il Comune di Roncone non si è costituito in giudizio.

Nella camera di consiglio del 19 aprile 2007 l'istanza di misura cautelare è stata rinunciata nella prospettiva di una sollecita definizione del merito della vicenda litigiosa.

In prossimità dell'udienza di discussione le parti hanno depositato memorie illustrative delle rispettive posizioni.

Alla pubblica udienza del 8 novembre 2007 la difesa della Provincia ha ulteriormente sottolineato la illogicità dei motivi introdotti, il cui integrale accoglimento si porrebbe in contraddizione con il fine perseguito della costituzione di

un'autonoma Comunità della Valle Rendeva, comportando scontatamente la totale dissoluzione di tutte le Comunità di Valle. Successivamente all'argomentata replica da parte del difensore del ricorrente Comune la causa è stata trattenuta per la decisione.

DIRITTO

Il ricorso, volto all'annullamento della delibera e dei provvedimenti indicatiti in epigrafe, è ad avviso del Collegio infondato, per cui può prescindersi dalla definizione delle eccezioni preliminari sollevate dalla resistente Amministrazione provinciale.

Si premette in proposito che gli atti impugnati sono stati adottati in applicazione dell'art. 12 della L.p. n. 3 del 2006, che regola l'individuazione delle Comunità di valle per l'esercizio in forma associata delle funzioni amministrative dei Comuni e della Provincia, nei cui confronti è stata sollevata, in via incidentale, questione di legittimità costituzionale, posto che l'art. 57 della legge regionale n. 7 del 2004 avrebbe arbitrariamente attribuito alla legge provinciale la competenza a disciplinare le forme associative di collaborazione.

Ai fini della retta comprensione della presente vicenda occorre precisare che la legge provinciale 16 giugno 2006, n. 3, contenente norme in materia di governo dell'autonomia del Trentino, ha previsto, all'art. 14, che *"per lo svolgimento delle funzioni dei comuni da esercitare in forma associata"* siano costituite delle *"comunità"*, intese e disciplinate quali *"enti pubblici locali a struttura associativa costituiti obbligatoriamente dai*

comuni compresi in ciascun territorio individuato ai sensi dell'art. 12, comma 2".

Quest'ultima disposizione prevede, a sua volta, che per *"la costituzione delle comunità ai fini dell'esercizio in forma associata di funzioni amministrative dei comuni"*, il territorio provinciale sia suddiviso in *"territori"* mediante un'unica intesa in sede di conferenza permanente per i rapporti tra la Provincia e le Autonomie locali, *"resa esecutiva con decreto del Presidente della Provincia da pubblicare nel Bollettino ufficiale della Regione"*.

In punto di fatto il 16 marzo 2007 è stata sottoscritta l'intesa tra la Provincia ed il Consiglio delle Autonomie Locali con l'individuazione dei territori delle Comunità ai sensi del citato art. 12, fra le quali è stata prevista quella delle Giudicarie, avente 40 Comuni, ivi compreso l'odierno ricorrente, con una popolazione complessiva di 35.647 abitanti.

La vista intesa è stata resa esecutiva col decreto qui impugnato del Presidente della Provincia di Trento 17 aprile 2007, n. 65, pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione del 24 aprile 2007. L'individuazione del territorio della Comunità delle Giudicarie non ha, peraltro, trovato assenso da parte dei Comuni di Bocenago e di Pinzolo, i quali hanno richiesto la separazione dei Comuni della Val Rendena con Ragoli dal comprensorio delle Giudicarie con conseguente costituzione di un'autonoma Comunità.

Le opposizioni formulate da detti Comuni hanno condotto alla successiva indizione di una consultazione fra i cittadini da

svolgersi sulla base delle modalità stabilite nell'all. B) all'intesa, il cui art. 2 stabilisce che avessero titolo ad esprimere il loro orientamento i cittadini iscritti nelle liste elettorali dei Comuni interessati alla data di indizione della consultazione per la cui validità, tuttavia, non è previsto alcun *quorum*.

In data 13 maggio 2007 si è svolta la detta consultazione a seguito della quale il 68,57% dei votanti si è espresso negativamente in merito all'avvenuta costituzione della Comunità. E', peraltro, da sottolineare che ha espresso la propria opinione soltanto il 43,33% della popolazione.

Con deliberazione n. 1089 del 25.5.2007 la Giunta provinciale ha confermato l'orientamento favorevole all'ambito territoriale unico e la Conferenza permanente ha statuito che, dopo l'indetta consultazione, non si dovesse procedere alla revisione del territorio n. 8 delle Giudicarie, così come individuato nell'allegato A dell'intesa.

Ciò premesso il Collegio deve darsi anzitutto carico delle questioni di legittimità costituzionale dedotte con il quarto motivo del ricorso ed il settimo motivo aggiunto.

A) 1. Secondo quanto illustrato dal Comune di Bocenago nell'atto introduttivo la legge provinciale n. 3 del 2006 trarrebbe il proprio fondamento dall'art. 57 della legge regionale n. 7 del 2004, la cui illegittimità costituzionale travolgerebbe in via derivata la susseguente legge provinciale, posto che l'art. 57, modificando l'originario art. 39 della L.r. n. 1 del 1993, avrebbe

arbitrariamente attribuito alla legge provinciale la competenza a disciplinare le forme associative di collaborazione tra i Comuni, in ciò incorrendo, tuttavia, nella palese violazione dell'art. 4 dello Statuto speciale, che assegna alla Regione la competenza esclusiva in materia *"di ordinamento degli enti locali"*.

Secondo la Provincia di Trento tale prospettazione sarebbe manifestamente da disattendere, dovendosi al contrario affermare che la legge provinciale n. 3 del 2006 non si fonderebbe sull'art. 57, comma 1 della L.r. n. 7 del 2004 (e sull'art. 39, comma 1 della L.r. n. 1 del 1993 da esso modificato), ma su diverse e ben individuabili norme di attuazione dello Statuto.

A sostegno della vista argomentazione è stato richiamato l'art. 7 del D.P.R. 22.3.1974, n. 279, che assegna ad entrambe le Province, *"ai fini della valorizzazione delle zone montane"*, la facoltà di *"costituire tra i comuni appartenenti ad uno stesso comprensorio le comunità montane previste dalla legge 3 dicembre 1971, n. 1102,, determinandone l'ordinamento, ovvero altri enti di diritto pubblico"*, il che costituirebbe sufficiente ed autonomo fondamento alla L.p. n. 3 del 2006, radicando in materia la competenza legislativa provinciale.

Questa troverebbe, poi, ulteriore, univoca conferma nell'art. 15 del D.P.R. 19.11.1987, n. 526, che ha esteso alla Regione Trentino - Alto Adige ed alle Province autonome le disposizioni del D.P.R. 24.7.1977, n. 616, successivamente modificato dall'art. 2 del D.lgs. 28.7.1997, n. 275 che testualmente dispone che *"a/*

trasferimento ai comuni di funzioni amministrative rientranti nelle materie di competenza della regione o delle province si provvede, rispettivamente, con legge regionale e provinciale", precisando a tale scopo che "tali leggi individuano gli ambiti di esercizio delle funzioni trasferite e le eventuali forme collaborative, anche a carattere obbligatorio tra i comuni".

2. Le indicate norme regionali e provinciali in questione sarebbero, secondo il ricorrente, illegittime anche sotto un altro profilo e, cioè, per violazione dell'art. 114 Cost., che individua tassativamente gli enti territoriali, conseguentemente escludendone la costituzione di nuovi. Le determinazioni in questa sede impugnate violerebbero, quindi, il principio fissato dalla Corte costituzionale nella sentenza 1988, n. 876, che, dichiarando l'illegittimità costituzionale della L.p. n. 8 del 1982 sull'elezione dell'assemblea comprensoriale, ha riconosciuto alla legislazione regionale e provinciale la facoltà d'introdurre soltanto forme meramente collaborative fra gli enti locali senza istituire altri eletti direttamente dal rispettivo corpo elettorale, i quali indebitamente sottrarrebbero le nominate funzioni assegnate dalla Costituzione agli enti territoriali.

Secondo il ricorrente l'art. 16 della L.p. n. 3 del 2006, prevedendo l'elezione dell'assemblea delle comunità, introdurrebbe surrettiziamente nuovi enti dotati di propria autonomia politica in conseguente contrasto con la menzionata pronuncia della Corte costituzionale, che ha ritenuto illegittima l'elezione diretta degli

organi dei comprensori prevista dalla L.p. n. 8 del 1982.

Non si sottrarrebbe alla denunciata illegittimità il successivo art. 20, comma 1-*bis*, della L.p. n. 3 del 2006, aggiunto dall'art. 7 della L.p. n. 29.12.2006, n. 11, che stabilisce che *"lo statuto della comunità può prevedere l'elezione diretta del presidente e dell'assemblea"*,

Ad avviso del ricorrente la violazione dell'art. 114 Cost. e della autonomia dei Comuni garantita dallo Statuto speciale sarebbe concretata dal trasferimento delle funzioni comunali ai nuovi enti intermedi, cui i singoli Comuni sarebbero coattivamente aggregati in forza della ricordata legge provinciale.

Replica diffusamente la Provincia alla suddetta articolata argomentazione, cui farebbe totalmente difetto il presupposto della rilevanza, posto che le richiamate norme sarebbero incondizionatamente estranee alla materia del contendere, non dovendo essere sotto alcun profilo applicate dal Tribunale per definire il giudizio *de quo*, nel quale è stata contestata la legittimità delle determinazioni adottate in attuazione dell'art. 12 della L.p. n. 3 del 2006, che regola esclusivamente l'individuazione dei territori ai fini della costituzione delle Comunità di valle.

A tale stregua dunque gli artt. 16, comma 2, e 20, comma 1-*bis* della L.p. n. 3 del 2006, concernenti l'elezione dell'assemblea delle Comunità e del loro presidente, troverebbero eventuale attuazione in una fase del tutto autonoma e comunque successiva

a quella in cui sono state adottate le determinazioni impugnate e la loro lettura sarebbe in ogni caso del tutto ininfluyente ai fini del decidere.

3. Il Collegio ritiene che le prospettazioni avanzate dal ricorrente non siano condivisibili nella parte in cui non sottolineano in termini sufficientemente esaustivi il collegamento esistente tra i vecchi comprensori e le nuove comunità di valle.

Il complesso quadro normativo sopra rappresentato esige dunque a parere del Collegio che, ai fini della soluzione delle questioni di legittimità costituzionale sollevate, sia approfondita la previa vicenda inerente alla costituzione dei Comprensori in virtù della L.p. 2.3.1964, n. 2, pertinente l'ordinamento urbanistico della Provincia di Trento, il cui art. 6, lett. e), stabiliva che il piano urbanistico provinciale contenesse, tra l'altro, *"la ripartizione dell'intero territorio provinciale in comprensori"*, definiti dal successivo art. 20 quali *"enti a carattere consorziale costituiti, anche coattivamente, secondo le norme vigenti"*.

La determinazione delle relative aree risale, come è noto, al piano urbanistico provinciale approvato con L.p. 12.9.1967, n. 7, (poi modificata dalla L.p. 16.8.1977, n. 16), il cui assetto fu successivamente rivisitato dalla L.p. 7.12.1973, n. 62, avente ad oggetto la disciplina dei comprensori nel quadro degli interventi per lo sviluppo della montagna: da ciò discende dunque la allora reputata omogeneità della conformazione territoriale di questi, giusta le prescrizioni di cui alla L. 3.12.1971, n. 1102, istitutiva

delle Comunità montane.

La sovrapposizione sul piano territoriale così disposta fra Comprensori e Comunità montane si è tradotta nell'assegnazione ai primi delle funzioni previste dalla legge per le seconde in un quadro, come accennato, persistentemente omogeneo delle aree di riferimento.

Nella relazione illustrativa alla L.p. n. 62 del 1973 si legge, infatti, che *"conformemente alle previsioni della legge provinciale 1964, n. 2, il Piano urbanistico provinciale ha già provveduto, infatti, a suddividere il territorio della Provincia in comprensori, e ciò non soltanto in vista di finalità strettamente urbanistiche, ma anche di quelle finalità di riequilibrio territoriale e di riorganizzazione amministrativa, che emergono chiaramente dalla relazione al Piano urbanistico provinciale stesso e che appaiono sostanzialmente coincidenti con quelle stabilite dal legislatore statale negli artt. 1 e 2 della legge n. 1102; così che i criteri di unità territoriale economica e sociale sulla base dei quali, a sensi dell'art. 3 della legge medesima, debbono essere ripartiti i territori montani al fine di individuare le zone omogenee come ambito dell'attività delle comunità montane, si sono già tradotti, per la nostra Provincia, in una scelta meditata, che sta a fondamento della individuazione dei dieci comprensori urbanistici"*.

E' poi da segnalare che, in dipendenza delle contenute dimensioni territoriali dei comprensori, è stata corrispondentemente individuata l'area di competenza delle unità sanitarie locali, titolari

anche di funzioni di assistenza sociale, come previsto dalla L.p. 6.12.1980, n. 33.

Con l'art. 1 della successiva L.p. 20.7.1981, n. 10 sono state ulteriormente definite le funzioni dei Comprensori, individuate nelle *"funzioni di programmazione dell'assetto urbanistico e dello sviluppo economico ad esso attribuite dalla legge provinciale 7.12.1973, n. 62, secondo le modalità stabilite dalla legge provinciale 2.3.1964, n. 2"*, nonché *"le funzioni ad esso attribuite o delegate con leggi della Provincia o che gli fossero comunque affidate dai comuni o dai consorzi di bacino imbrifero montano in conformità alle leggi in vigore"*, ivi compresa la potestà di *"assumere ogni altra iniziativa ed attività diretta a favorire la crescita civile ed economico-sociale delle popolazioni, a rafforzarne l'unità, il senso di appartenenza e la partecipazione, concorrendo alla propria individuazione come comunità avente interessi ed obiettivi propri, nel quadro della più vasta comunità provinciale"*.

Oltre alle ricordate competenze sono da segnalare, proprio perché egualmente fondate sull'esistente tessuto territoriale, quelle inerenti all'insediamento di campeggi e villaggi turistici di cui alla L.p. 4 agosto 1977, n. 15, al recupero dei centri storici di cui alla L.p. 6 novembre 1978, n. 44, poi modificata dalla L.p. 18 agosto 1980, n. 26), all'urbanistica con la previsione dei piani urbanistici comprensoriali (P.U.C.) e, infine ai programmi pertinenti le attività socio - sanitarie affidate ai comprensori attraverso le unità

sanitarie locali (poi soppresse con la riforma del servizio sanitario ed ora sostituite da un'unica Azienda provinciale).

Il rilievo dei Comprensori si è anche manifestato attraverso una plurivalente attività consultiva, che ha trovato espressione con riguardo ai piani provinciali, fra i quali possono menzionarsi il piano provinciale di risanamento e tutela del territorio dagli inquinamenti di cui alla L.p. 1.9.1975, n. 46, il piano di politica industriale di cui alla L.p. 3.4.1981, n. 4) ed il piano agricolo di cui alla L.p. 31.8.1981, n. 17.

A fianco della ricordata, multiforme attività affidata ai comprensori altrettanto degne di menzione sono le competenze assegnate agli stessi a seguito generalmente di delega provinciale sul piano più direttamente operativo, quali quelle nel settore dei servizi sociali, progressivamente trasferite a livello sovracomunale, nel quadro della assistenza sociale agli anziani, di cui alla L.p. 28.7.1975, n. 26, delle scuole d'infanzia, di cui alla L.p. 21.3.1977, n. 13, dei consultori familiari di cui alla L.p. 29.8.1977, n. 20, dell'assistenza domiciliare, di cui alla L.p. 25.9.1978, n. 40, cui possono riconnettersi le funzioni inerenti all'assistenza scolastica, previste con L.p. 10.8.1978, n. 30 e con L.p. 20.5.1980, n. 12, compreso il trasporto degli studenti e dei lavoratori pendolari di cui alla L.p. 17.10.1978, n. 43) e, inoltre, delle funzioni in materia di edilizia abitativa (assegnazione degli alloggi e risanamento delle abitazioni) di cui alla L.p. 27.12.1978, n. 62).

Se questo è, sia pur sommariamente rappresentato, l'assetto di

riferimento dell'istituto comprensoriale, come ha trovato negli anni attuazione e peculiare specificazione, occorre ora ricordare che la Provincia ha approvato, tra l'altro, la legge 26.4.1982, n. 8, recante la disciplina per l'elezione dell'assemblea comprensoriale, sostanzialmente omologa a quella n. 3 del 2006, sulla quale, peraltro, sono state vittoriosamente sollevate questioni di legittimità costituzionale, accolte dalla Corte costituzionale con la sentenza 7-26 luglio 1988, n. 876, nella cui motivazione, tuttavia, non è stata sotto alcun profilo posta in dubbio la competenza provinciale in materia.

Riepilogato, quindi, l'ordine delle competenze assegnate dalla legge ovvero su delega della Provincia ai Comprensori mette ora conto rilevare che, per quanto attiene alle Comunità di valle istituite dalla ridetta Legge provinciale 16.6.2006 n. 3, l'art. 1 di questa ne individua i principi informatori, positivamente indicati soprattutto al fine di realizzare la sussidiarietà verticale attraverso un significativo trasferimento delle funzioni della Provincia e anche dei Comprensori ai Comuni ed, inoltre, quella orizzontale, esplicantesi nella valorizzazione del ruolo dei cittadini e delle loro formazioni sociali.

All'esigenza della salvaguardia delle peculiarità storiche, economiche e culturali locali si associa, peraltro, oltre al rispetto dei principi di adeguatezza e differenziazione, anche la vincolante previsione che, su tutto il territorio provinciale, sia garantito un livello di servizi considerati "*minimi*" e, come tali, non derogabili a

favore di tutti i cittadini.

A tal fine assume, a parere del Tribunale, un ruolo fondamentale la prefigurazione delle funzioni amministrative della Provincia e dei Comuni, puntualmente delineata dall'art. 8, che ripartisce le competenze amministrative tra Provincia e Comuni, elencando tassativamente al suo primo comma le materie interamente riservate alla prima, residuando le funzioni ivi non comprese in capo ai Comuni.

Fra queste quelle nominativamente individuate al quarto comma sono immediatamente trasferite a questi ultimi dopo la costituzione delle Comunità e l'approvazione delle necessarie intese in seno al Consiglio delle Autonomie, tramite le quali saranno specificate con tutte le funzioni trasferite le altre risorse assegnate ai Comuni e alle Comunità per il loro esercizio.

E' in ciò da sottolineare che, nel detto trasferimento, sono comprese non solo le funzioni esercitate dalla Provincia, ma anche quelle già attribuite o delegate ai Comprensori.

Vale al riguardo immediatamente soggiungere che l'obbligo per i Comuni di esercitare le nuove funzioni in forma associata, attraverso la Comunità, trova costantemente un temperamento nella possibilità, ad essi riconosciuta in sede di formazione delle intese nel Consiglio delle Autonomie, nonché di esercizio della potestà statutaria per la costituzione della nuova forma associativa delle Comunità, di riservarsi l'esercizio diretto di talune funzioni amministrative, previa dimostrazione

dell'equivalenza dei costi e delle prestazioni erogate ai cittadini.

4. Ciò posto in termini generali, osserva il Collegio che, nell'ambito dello speciale ordinamento regionale, la competenza in tema di comuni e quella degli altri enti locali, fra i quali le Comunità Montane ed i Comprensori, è statutariamente suddivisa fra la Regione, cui spetta quella sui primi, e le Province cui spetta quella sui secondi.

Tale previsione è stata ulteriormente confermata anche dalle norme del nuovo Titolo V della Costituzione in vigore per le Regioni ordinarie, posto che l'art. 11 della legge n. 131 del 2003 ha disposto, al primo comma, che *"per le Regioni a statuto speciale e le Province autonome di Trento e di Bolzano resta fermo quanto previsto dai rispettivi statuti speciali e dalle relative norme di attuazione, nonché dall'articolo 10 della legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3"*, essendo stato ivi prevista una deroga nella sola ipotesi in cui *"sino all'adeguamento dei rispettivi statuti, le disposizioni della presente legge costituzionale"* prevedano *"forme di autonomia più ampie rispetto a quelle già attribuite"*.

In proposito, ricordato che, nel novero delle materie di potestà legislativa esclusiva delle Province autonome di Trento e Bolzano figura l'urbanistica a norma dell'art. 8, n. 5 e che questa è sempre stata intesa nell'omnicomprensivo significato di governo del territorio provinciale, va posto in luce che l'art. 15 del D.P.R. 19.11.1987, n. 526 dispone in sede attuativa che *"a/*

trasferimento ai comuni di funzioni amministrative rientranti nelle materie di competenza della regione o delle province si provvede, rispettivamente, con legge regionale e provinciale. Tali leggi individuano gli ambiti di esercizio delle funzioni trasferite e le eventuali forme collaborative, anche a carattere obbligatorio tra i comuni".

Dalle richiamate norme emerge dunque che l'"ordinamento degli enti locali" inserito nello Statuto dalla L. Cost. n. 1 del 1993 in luogo del precedente "ordinamento dei comuni" non può che intendersi riferito all'ordinamento delle sole amministrazioni comunali, essendo incontrovertito, come meglio si dirà in seguito, che la materia dei Comprensori (e ora delle Comunità di Valle) rientri nell'ambito dell'ordinamento urbanistico e dell'assetto del territorio e si collochi conseguentemente all'interno di una competenza provinciale esclusiva.

Detta affermazione trova del resto conferma nel fatto che la materia "urbanistica", in sede di interpretazione del D.P.R. n. 616 del 1977 per le Regioni ordinarie, è stata costantemente intesa nel suo lato significato di assetto e gestione del territorio, come avvenuto anche per il Trentino - Alto Adige con il D.P.R. n. 526 del 1987, modificato con D.P.R. n. 275 del 1997.

Se tale è il quadro che si profila, come non pare contestabile al Collegio, la coerente conclusione che se ne trae è che la potestà legislativa primaria della P.A.T. per la determinazione dell'assetto e della gestione del proprio territorio, sulla cui latitudine non ha

sotto alcun aspetto inciso la riforma del Titolo V Cost., non discende da un trasferimento operato dalla Legge regionale n. 7 del 2004, ma trova la sua fonte direttamente nello Statuto e nelle successive norme di attuazione contemplanti espressamente gli interventi in tema di forme collaborative e/o associative comunali (cfr. art. 7 del D.P.R. 22.3.1974, n. 279, integrato dall'art. 15 del D.P.R. 19.11.1987, n. 526 a sua volta modificato dal D.P.R. 28.7.1997, n. 275).

Il suesposto assunto trova ulteriore conferma, diversamente da quanto argomentato dal Comune di Bocenago, anche dalla motivazione delle ricordate sentenze della Corte Costituzionale n. 876 del 1988 e n. 132 del 2006.

In particolare nella prima di esse, con cui è stata dichiarata l'illegittimità costituzionale della già menzionata L.p. n. 8 del 1982, che prevedeva l'elezione diretta dell'Assemblea comprensoriale sul rilievo che in tal modo sarebbe stato istituito un *"nuovo ente dotato di autonomia politica"* in contrasto con art. 114 Cost., è stato chiaramente affermato che la legislazione provinciale in tema di Comprensori è *"compatibile con i principi costituzionali invocati solo in presenza della formula consortile, come del resto prevista dalle leggi provinciali anteriori"*, il che autorizza a concludere che ciò non possa non valere per la nuova figura della Comunità di Valle.

La competenza regionale in materia di ordinamento degli enti locali, prima concorrente ed ora primaria, non è stata dunque

incisa dalla L.p. n. 3 del 2006, essendo lo stesso Statuto al suo art. 8, n. 5 ed in via gradata la fonte statale substatutaria ad avere previsto che le Province possano costituire e regolare l'ordinamento delle Comunità montane o di altri enti pubblici corrispondenti.

Del resto, già prima della normativa di attuazione di cui al DPR n. 279 del 1974, la più volte citata L.p. n. 62 del 1973 aveva dettato la disciplina dei comprensori nel quadro degli interventi per lo sviluppo della montagna.

Identica conferma si ricava, poi, anche dalla sentenza della Corte n. 132 del 2006, che ha dichiarato incostituzionale l'art. 55 delle Leggi regionali sull'ordinamento dei Comuni, che devolveva alle Province autonome di Trento e di Bolzano la disciplina dell'organizzazione del personale dei Comuni, siccome in contrasto con la norma statutaria sulla puntuale competenza regionale in materia; con ciò, tuttavia, è stato implicitamente, ma sicuramente inteso che la potestà legislativa provinciale può e deve trovare la sua estrinsecazione, ove attenga a disciplina estranea all'ordinamento dei Comuni e trovi la sua fonte nello Statuto e nelle norme di attuazione, il che ricorre, come si è più sopra dimostrato, nell'ipotesi della associazione fra Comuni.

La denunciata questione di legittimità costituzionale deve essere dunque dichiarata manifestamente infondata.

5. Del tutto priva di rilevanza ha, poi, in questa sede la diversa questione inerente alla possibilità che gli Statuti della Comunità

prevedano l'elezione diretta del Presidente (e dell'Assemblea), trattandosi di tema palesemente estraneo alla materia del contendere e che potrà se del caso profilarsi in sede d'impugnazione dei primi provvedimenti amministrativi di attuazione dello Statuto della Comunità per tale profilo e di conseguente indizione delle elezioni.

Invero, essendo stati qui avversati i soli provvedimenti attinenti alla definizione del territorio di riferimento della comunità delle Giudicarie e non quelli inerenti all'eventuale elezione degli organi della stessa, non possono trovare ingresso le argomentazioni poste a fondamento dell'allegata incostituzionalità dell'art. 16, comma 2 e dell'art. 20, comma 1 *bis* della L.p. n. 3/2006, chiaro essendo il fine che ha guidato il ricorrente nella proposizione del presente ricorso, coincidente esclusivamente con quello di disaggregare il suo territorio insieme a quello di altri dalla Comunità di Valle delle Giudicarie per la costituzione di una diversa ed autonoma Comunità cosiddetta della Valle Rendena.

6. Può a questo punto essere esaminata la distinta questione sollevata in riferimento all'art. 8, comma 8 della ridetta L.p. n. 3 del 2006, che arbitrariamente priverebbe il Comune dell'esercizio di talune sue funzioni comunali, essendo stato stabilito che *"con decreto del Presidente della Provincia" possano "essere individuati compiti o attività, già dei comuni alla data di entrata in vigore di questa legge, da esercitare obbligatoriamente in forma associata attraverso le comunità"*.

Sotto questo profilo è stato osservato che la garanzia della conservazione e dell'esercizio delle funzioni proprie dei Comuni ricavabile dall'art. 114 Cost. sarebbe per tale via indebitamente incisa, stante la cogente previsione dello stesso esercizio in forma associata.

Al riguardo è avviso del Collegio che sia, anzitutto, necessario distinguere fra le competenze comunali proprie e quelle attribuite sia ai Comuni sia alle Comunità di Valle dalla Provincia.

Alla stregua di siffatta suddivisione la questione di legittimità costituzionale sollevata presta il fianco ad un'indubbia genericità, essendo incontestabile che quest'ultima non possa trovare alcuna condivisione quanto alle competenze non originariamente proprie dei Comuni, siccome a questi conferite a mezzo di delega da parte della Provincia; la circostanza che alla delega possa, se del caso, seguire una revoca comprova, infatti, al di là di ogni ragionevole perplessità, che le stesse competenze possano essere trasferite dai Comuni alla Comunità di Valle.

Il vero è, comunque, che, lungi dall'inverarsi la lamentata dissoluzione di potestà comunali a favore delle Comunità, il terzo comma dell'art. 8 precisa che *"anche con riferimento a tali materie rimangono comunque in capo ai comuni e ai sindaci i compiti e le attività già loro attribuiti, senza l'obbligo di esercizio in forma associata, dalla normativa vigente alla data di entrata in vigore di questa legge"*; che, inoltre resta, altresì, fermo che la previsione di affidamento di compiti o attività dei Comuni non solo

costituisce una mera ipotesi, ma è condizionata sul piano operativo da una duplice clausola di salvaguardia integrata, da una parte, dall'esigenza che si registri al riguardo una decisione unanime da parte dei componenti del Consiglio delle Autonomie locali e dall'altra, dalla possibilità del motivato dissenso di uno o più Comuni che garantisca equivalenza dei costi e delle prestazioni.

E', per tali considerazioni, evidente al Collegio che, ben lungi dal rappresentare una camicia di Nesso, l'istituzione delle Comunità sia stata meditatamente strutturata nel pieno rispetto delle competenze comunali come mero strumento di facoltativa fruizione da parte degli enti aggregandi con potenziale trasferimento di competenze, finalizzato ad esigenze di economicità ed efficienza nel segno dell'applicazione del principio di sussidiarietà di cui all'art. 118 della Costituzione.

Anche da questo diverso punto di vista trova sicura conferma il fatto che non ci si trovi in presenza di un novello ed autonomo ente territoriale, ma esclusivamente di un soggetto di genesi associativa e con funzioni serventi per il perseguimento delle ridette finalità in sede d'erogazione dei servizi pubblici per i cittadini della Comunità di Valle.

In conclusione anche quest'ultima questione di legittimità costituzionale è in parte manifestamente infondata ed in parte priva di rilevanza.

B) E' ora necessario definire i diversi motivi dedotti contro la

delibera ed i provvedimenti impugnati per violazione della legislazione provinciale e regionale.

1. Con il primo mezzo si lamenta la violazione del criterio, previsto dalla L.r. n. 1 del 1993, dell'omogeneità e della positiva integrazione fra di loro delle caratteristiche geografiche e socio - economiche delle aree costituenti come Comunità di valle, del loro sufficiente grado d'identificazione e della comunanza nelle caratteristiche etnico - linguistiche e delle tradizioni storico - culturali della popolazione, violazione che sarebbe rincarata dalla palese assenza di motivazione.

Per tali peculiari aspetti è necessario ricordare che l'art. 39, comma 5 della L.r. n. 1 del 1993, richiamato dall'art. 12, comma 3 della L.p. n. 3 del 2006 e non modificato dall'art. 57 della successiva L.r. n. 7 del 2004, prevede che sia la legge provinciale a disciplinare le modalità ed i tempi per l'individuazione degli ambiti territoriali entro i quali operino le forme di collaborazione tra Comuni, facendo a tal fine riferimento: a) al coinvolgimento dei Comuni interessati per la individuazione degli ambiti territoriali; b) all'omogeneità o positiva integrazione delle caratteristiche geografiche e socio - economiche e sufficiente grado di identificazione e comunanza nelle caratteristiche etnico - linguistiche e nelle tradizioni storico - culturali della popolazione. In ogni caso deve essere assicurata unicità di ambito territoriale ai comuni ladini della provincia di Trento, individuati dall'articolo 5 del decreto legislativo 16 dicembre 1993, n. 592; c) alla

dimensione degli ambiti territoriali idonea ad assicurare l'esercizio delle funzioni e l'organizzazione dei servizi a livelli adeguati di economicità ed efficacia; d) all'unicità degli ambienti territoriali individuati per la gestione associata in forma obbligatoria di funzioni e di servizi. La legge provinciale può disporre che, per ragioni di economicità ed efficienza, particolari servizi pubblici siano organizzati in forma associata con riferimento ad ambiti territoriali diversi e più ampi e con le forme di gestione individuate tra quelle di cui all'articolo 41.

Sul criterio dell'omogeneità, occorre osservare, in primo luogo, che l'individuazione dell'ambito unico delle Giudicarie non rappresenta affatto, come è peraltro notorio, una repentina innovazione, espressione di capriccio o di bizzarria, essendo stato confermato con i provvedimenti impugnati il risalente territorio del Comprensorio delle Giudicarie C8, atteso che, con L.p. n. 62 del 1973, in recepimento della L n. 1102 del 1971, il territorio del Trentino venne suddiviso, come è stato più sopra ricordato, in diversi Comprensori e che fra gli stessi venne previsto quello delle Giudicarie, costituito da 40 comuni di cui 12 della Val Rendena, 7 della Busa di Tione, 14 della Valle del Chiese e 7 delle Giudicarie Esteriori.

E' appena il caso di rammentare, tuttavia, che già l'art. 3 della L.p. 2.3.1964, n. 2, aveva già individuato *"il comprensorio delle valli Giudicarie"*, contraddistinto nella planimetria con la sigla C 8, che includeva già allora il territorio dei comuni di: *"Bersone,*

Bleggio Inferiore, Bleggio Superiore, Bocenago, Bolbeno, Bondo, Bondone, Breguzzo, Brione, Caderzone, Carisolo, Castel Condino, Cimego, Condino, Daone, Daré, Dorsino, Fiavé, Giustino, Lardaro, Lomaso, Massimeno, Montagne, Pelugo, Pieve di Bono, Pinzolo, Praso, Preore, Prezzo, Ragoli, Roncone, S. Lorenzo in Banale, Spiazzo, Stenico, Strembo, Storo, Tione di Trento, Vigo Rendena, Villa Rendena, Zuclò".

Diversamente da quanto allegato dal ricorrente alcuno stravolgimento della realtà socio - economica e geografica è stato dunque operato, integrando la detta Comunità un'area da tempo riconosciuta in dipendenza di un'omogeneità del tipo considerato da ritenersi preesistente per riconoscimenti mai in precedenza contestati da oltre 40 anni.

A tale obiettiva ed incontestabile circostanza ha avuto coerente seguito il fatto che, a data attuale, i Consigli comunali interessati si siano espressi con ampia maggioranza a favore del mantenimento dell'ambito unico, per cui può ragionevolmente affermarsi che il territorio delle Giudicarie appare confermato anche in applicazione dei criteri di cui alle lettere a) e d) del comma 5 del ridetto art. 39.

La scelta espressa in tal senso dai Consigli comunali è stata, infatti, chiaramente orientata a sostenere l'ambito unico, pur riconoscendosi in talune occasioni l'opportunità di prevedere forme di decentramento (così per Vigo Rendena, Pelugo, Villa Rendena, Giustino, Spiazzo), il che, peraltro, non ha inciso, né

condizionato la conclusiva decisione di prevedere un unico ambito territoriale per le Giudicarie, così come riportata nell'atto di intesa.

Alcun travisamento è comunque percepibile nelle pur sintetiche premesse dell'intesa, posto che quasi tutti i Consigli comunali coinvolti non hanno chiesto la rettifica dello schema di individuazione dei territori, ma si sono espressi favorevolmente alla conferma dell'ambito unico delle Giudicarie.

Sussisterebbe, peraltro, secondo quanto deduce il ricorrente, il presupposto della "*dimensione ottimale*", di cui all'art. 39, comma 3, lett. c) per la costituzione di un'autonoma Comunità della Val Rendena, che conterebbe una popolazione di ben 9.204 abitanti, comparabile a quella degli ambiti Ladino di Fassa o della Valle dei Laghi rispettivamente con 9.195 e con 9.349 abitanti.

La sussistenza di Comunità con pari numero di abitanti è, tuttavia, un criterio obiettivamente assai fragile e comunque non dimostra affatto l'esistenza degli ulteriori presupposti previsti dalla legge o comunque l'inadeguatezza del territorio delle Giudicarie ovvero anche l'esistenza di ragioni che possano rendere migliore una diversa soluzione. E' dunque chiaro che, con tale argomentazione, emerge esclusivamente l'intento "*separatista*" perseguito dal Comune di Bocenago, ma non certo l'inadeguatezza della soluzione adottata per l'area della Comunità che si contesta.

La censura di difetto di motivazione sull'applicazione dei criteri è poi altrettanto infondata.

L'intesa raggiunta il 16 marzo 2007 richiama, infatti, i criteri di cui all'art. 12, commi 3 e 4 della L.p. n. 3 del 2006, nonché lo schema di individuazione dei territori risultante dall'allegato A al disegno di legge n. 104, approvato dalla prima Commissione permanente del Consiglio provinciale il 10 gennaio 2006.

Per conseguenza, integrando la detta intesa un atto di natura generale e largamente discrezionale, l'individuazione dei territori deve ritenersi in fatto corrispondente ai richiamati criteri, essendo chiaramente inesigibile un'analitica giustificazione al riguardo, che neppure il ricorrente è stato in grado di fornire a riprova dell'inesistenza della riconosciuta omogeneità .

2. Con il secondo motivo si contesta sul piano procedimentale l'avvenuta pretermissione del Comune di Massimeno, che, pur essendo stato inserito nel territorio delle Giudicarie, non è stato poi menzionato nel testo dell'intesa.

Anche tale ordine d'idee è, tuttavia, destituito di pregio, essendo stato il Comune di Massimeno ampiamente coinvolto nella procedura *de quo*, per cui il fatto, peraltro del tutto isolato, che non abbia voluto esprimersi in proposito, non essendo obbligato a farlo, non inficia il procedimento sotto alcun possibile profilo.

Neppure rileva, sempre sul piano procedimentale, la diversa circostanza che alcuni pareri siano stati formulati prima dell'entrata in vigore della L.p. n. 3 del 2006, non incidendo detta evenienza sulla sostanza della partecipazione, che è in ogni caso intervenuta favorevolmente e che non è ipotizzabile sarebbe

mutata, ove fosse successivamente intervenuta.

3. Con il terzo motivo sono state denunciate le modalità di svolgimento del *referendum*, che non sarebbero state conformi a quanto stabilito dall'allegato B dell'intesa.

Inoltre, la delibera n. 1089 del 2007, censurata anche nei motivi aggiunti, sarebbe affetta da illogicità, contraddittorietà ed insufficienza della motivazione per essere stato con essa disatteso l'esito del *referendum*.

Sullo svolgimento del *referendum* si osserva, tuttavia, che la legge e l'allegato B dell'intesa non indicano particolari modalità di informazione agli elettori. Peraltro, la notizia della consultazione, oltre che attraverso apposito avviso pubblico, è stata data anche attraverso una specifica comunicazione rivolta agli elettori dei comuni interessati (vedasi la nota informativa dell'Assessore agli enti locali di data 7 maggio 2007, prot. n. 491). Inoltre, consta che i Comuni avessero predisposto appositi spazi per la propaganda a favore e contro la costituzione della Comunità di Valle, il che costituisce ulteriore, nominata forma di pubblicità per l'espletanda consultazione.

Venendo alla successiva censura pare evincersi dalla nota del 7 maggio 2007 che la Conferenza aveva deciso di procedere al *referendum*, non essendosi espressi tutti i consigli comunali e non emergendo l'approvazione né per la "scissione" della Val Rendeva, né per la sua inclusione nel territorio della Comunità di Valle delle Giudicarie da parte dei 2/3 della popolazione.

In una situazione del tutto diversa si è, all'opposto, trovata la Giunta provinciale dopo l'esito del referendum, dovendo prudentemente bilanciare il "peso" delle assunte, favorevoli delibere della quasi totalità dei Consigli comunali con quello della volontà di 2.356 elettori, rappresentanti meno di 1/3 degli 8.662 abitanti chiamati al voto.

La decisione di mantenere fermo l'orientamento favorevole al territorio delle Giudicarie, considerando da un lato *"le volontà espresse dai Consigli comunali con le proprie deliberazioni"* e *"l'orientamento complessivamente emerso dalla consultazione"* e, dall'altro, la possibilità che lo statuto possa prevedere *"modalità per assicurare piena espressione delle posizioni dei comuni, anche della Val Rendena, e delle loro specificità territoriali"*, oltre a quella di un'eventuale *"revisione dei territori"* *"laddove tali specificità non abbiano potuto essere adeguatamente assicurate"* non manifesta alcuna illogicità, né contraddittorietà sotto alcun profilo; la motivazione a tal fine adottata ha posto, infatti, in adeguata e congrua evidenza ogni ragione emersa e dunque gli interessi che avevano trovato rappresentazione nell'indetto procedimento, ivi compresa la consultazione popolare, per operarne un'attenta e ponderata graduazione, che appare del tutto indenne dai vizi prospettati.

Non senza ragione, si aggiunge, che la decisione di non procedere alla revisione del territorio ha tenuto conto che la Conferenza permanente, espressasi in tal senso, si era fondata non soltanto

sulla delibera n. 1089 del 2007 della Giunta, ma anche sulla volontà del Consiglio delle autonomie locali che *"con 2 voti astenuti, nessun voto contrario e tutti gli altri favorevoli"* ha espresso *"posizione conforme a quella della giunta provinciale"*.

4. Per le suesposte considerazioni resta confermata la legittimità dei provvedimenti impugnati ed il ricorso va quindi respinto.

Quanto al carico delle spese di giudizio, ivi compresi i diritti e gli onorari di difesa, è avviso del Collegio che l'ampia materia trattata con dovizia di argomentazioni *hinc et inde* ben giustifichi la loro integrale compensazione fra le parti in causa.

P.Q.M.

il Tribunale Regionale di Giustizia Amministrativa del Trentino - Alto Adige, sede di Trento, definitivamente pronunciando sul ricorso n. **169/2007**, lo **respinge**.

Spese compensate.

Così deciso in Trento, nella camera di consiglio del 8 novembre 2007, con l'intervento dei Magistrati:

dott. Francesco Mariuzzo - Presidente

dott. Sergio Conti - Consigliere

dott. Fiorenzo Tomaselli - Consigliere estensore

Pubblicata nei modi di legge, mediante deposito in Segreteria, il giorno 21 febbraio 2008

Il Segretario Generale

dott. Giovanni Tanel